



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE e FAMIGLIA

Servizio apprendimento permanente
e fondo sociale europeo

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 5206
fax + 39 040 377 5250
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 13197/LAVFORU del 19/05/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati a valere sul POR FSE 2014/2020 e su fondi nazionali. **Linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività formative e non formative con modalità a distanza a seguito dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC**

Il Vice Direttore centrale

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

Vista la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha individuato, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):

- "Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica" avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico Arturo Malignani di Udine;
- "Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" avente come istituzione di riferimento l'Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone;

Visti i decreti del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n.2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014 e n.2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, che, in attuazione del suddetto Piano triennale e a seguito dell'espletamento delle procedure relative a specifici Avvisi pubblici, individuano rispettivamente l'Istituto tecnico statale "A. Volta" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita" e l'ISIS Nautico "Tommaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste quale Ente di riferimento dell'"Istituto tecnico superiore per la Mobilità sostenibile";

Dato atto che le attività ed il funzionamento degli I.T.S. sono finanziate sia da risorse nazionali stanziare dal Ministero dell'Istruzione (Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione) sia da risorse comunitarie facenti capo al Fondo sociale europeo;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" del 23 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i DPCM del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto n. 1806/LAVFORU del 4 marzo 2020 con il quale sono state fornite indicazioni rispetto alle modalità di svolgimento degli esami finali a distanza dei corsi di formazione, con esclusione di quelli che conducono all'acquisizione di una qualifica professionale, nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la nota del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo prot. n. 22003 del 12 marzo 2020 con la quale sono state fornite indicazioni, in merito agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispetto alla presentazione dei rendiconti delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività finanziate dal POR FSE;

Visto il decreto n. 2396/LAVFORU del 23 marzo 2020 con il quale, in relazione agli effetti della emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato disposto in merito alla sospensione delle operazioni;

Visto il decreto n. 2783/LAVFORU del 26 marzo 2020 con il quale si è intervenuto a rettifica del richiamato decreto n. 2396/LAVFORU/2020;

Visto il decreto n. 3097/LAVFORU del 2 aprile 2020 con il quale sono state dettate le linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività formative e non formative con modalità a distanza, a fronte e nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con esclusione dei percorsi di leFP, ITS e di quelli per l'accesso alle professioni regolamentate;

Visto il decreto n.3271/LAVFORU del 4 aprile 2020 con il quale è stato approvato il documento con il quale viene fornito un quadro esaustivo delle modalità previste per lo svolgimento di attività formative e non formative con modalità a distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati a valere sul POR FSE e su risorse nazionali a fronte e nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel contempo sono state confermate le disposizioni contenute nella sopraccitata nota prot. n. 22003 del 12 marzo 2020 e nel decreto n. 2396/LAVFORU del 23 marzo 2020 come modificato con il decreto n. 2783/LAVFORU del 26 marzo 2020;

Visto il decreto n.5957/LAVFORU del 5 maggio 2020, con il quale è stata approvata la prima modifica al sopraccitato documento relativo alle modalità previste per lo svolgimento di attività formative e non formative con modalità a distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati a valere sul POR FSE e su risorse nazionali a fronte e nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli nn. 22, 23 e 25 riguardanti rispettivamente le attività formative non altrimenti esercitabili a distanza, lo svolgimento degli esami finali e l'attuazione degli stage;

Ritenuto, pertanto, approvare il documento costituente allegato 1 parte integrante del presente decreto, il quale sostituisce le disposizioni contenute nel suddetto documento, approvato con decreto n.3271/LAVFORU del 4 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire, a

seguito della sopraccitata Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC, un quadro esaustivo ed integrato delle modalità previste per la realizzazione, con modalità a distanza, dei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati a valere sul POR FSE e su risorse nazionali a fronte e nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

Decreta

- 1.** Per quanto indicato nelle premesse, è approvato il documento, costituente allegato 1 parte integrante del presente decreto, "Emergenza epidemiologica da COVID-19: indicazioni sullo svolgimento di attività formative e non formative con modalità a distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati dal POR FSE e da risorse nazionali ed erogati dalle Fondazioni ITS a seguito dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC".
- 2.** Il documento di cui al punto 1 sostituisce le disposizioni contenute nell'analogo documento, approvato con il decreto n. 3271/LAVFORU del 4 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.** Il presente decreto è adottato dal dirigente nella sua qualità Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione famiglia e di Autorità di gestione del POR FSE.

Il Vice Direttore centrale
(dott.ssa Ketty Segatti)

Firmato digitalmente

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

Emergenza epidemiologica da COVID-19: indicazioni sullo svolgimento di attività formative e non formative con modalità a distanza nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS), finanziati dal POR FSE e da risorse nazionali ed erogati dalle Fondazioni ITS a seguito dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC

1. In via generale ed a seguito dei DPCM ed ordinanze intervenute per definire misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le attività formative e non formative oggetto di finanziamento da parte degli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e ricerca sono sospese fino all'adozione di atti che sanciranno il termine dell'emergenza.
2. Il presente documento:
 - a) è funzionale al principio generale che informa gli orientamenti che vengono assunti nel periodo emergenza e che mirano a consentire comunque, grazie alla modalità on line e fatto salvo il rispetto delle linee di condotta che vengono indicate, la prosecuzione dei percorsi ITS. Si vuole in questo modo garantire il soddisfacimento del bisogno di apprendimento e di orientamento dei partecipanti dalle attività di seguito elencate:
 - i. “Progetto A-Percorso a carattere strettamente formativo”
 - ii. azioni di sistema, di cui ai progetti: “B: Azioni di sistema a carattere formativo” e “C: Azioni di sistema a carattere non formativo: seminari di orientamento”;
 - b) intende fornire alle Fondazioni ITS, soggetti attuatori delle operazioni ITS, finanziate a valere sul POR FSE e su risorse nazionali, indicazioni coordinate in merito allo svolgimento con modalità a distanza delle attività medesime, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Il presente documento interviene in luogo di quanto indicato nel decreto n. 1806/LAVFORU del 4 marzo 2020 e nelle note del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo prot. n. 21127 del 9 marzo 2020, prot.n.21371 del 10 marzo 2020 e prot. n. 21782 dell'11 marzo 2020. Le indicazioni di cui ai richiamati documenti trovano applicazione in via residuale, con riferimento alle attività realizzate in modalità a distanza, dalla data successiva alla rispettiva uscita e fino alla data di approvazione del presente documento.

4. Le disposizioni del presente documento trovano applicazione dalla data successiva alla sua approvazione e sino a successivo atto che sarà adottato al termine dell'emergenza epidemiologica in corso.
5. Possono svolgersi con modalità a distanza, nel rispetto delle condizioni meglio specificate nei punti successivi, le lezioni di carattere teorico, gli stage, che sono previsti all'interno dei percorsi formativi (progetti A e B) e delle azioni non formative (progetto C), previsti nelle operazioni ITS.
6. Lo svolgimento con modalità a distanza delle **attività pratiche o laboratoriali**, previste all'interno dei percorsi formativi (progetti A e B) e delle azioni non formative (progetto C), è subordinato al fatto che agli studenti sia fornita un'adeguata strumentazione e vengano trasmesse le indicazioni necessarie per il rispetto delle norme sulla sicurezza nell'utilizzo della stessa.
7. Le attività formative non altrimenti esercitabili a distanza, in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, possono essere svolte in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
8. Le **attività formative**, previste nei progetti A e B, possono svolgersi a distanza con modalità sincrona o mista a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente documento. e trovano applicazione con riferimento ai seguenti progetti:
 - già avviati con le modalità tradizionali prima del periodo di emergenza COVID – 19 (23 febbraio 2020);
 - già approvati, ammessi al finanziamento e recanti un numero di codice progetto, a seguito delle procedure di selezione svolte dalle competenti strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e avviati successivamente al giorno dell'approvazione del presente documento durante il periodo di emergenza COVID – 19 (fino al termine riconosciuto con ordinanze ministeriali).
9. Le **attività non formative** – seminari di orientamento, previste nel progetto C, possono svolgersi a distanza con modalità sincrona, mista o asincrona a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente documento. e trovano applicazione con riferimento ai seguenti progetti:
 - già avviati con le modalità tradizionali prima del periodo di emergenza COVID – 19 (23 febbraio 2020);
 - già approvati, ammessi al finanziamento e recanti un numero di codice progetto, a seguito delle procedure di selezione svolte dalle competenti strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e avviati successivamente al giorno dell'approvazione del presente documento durante il periodo di emergenza COVID – 19 (fino al termine riconosciuto con ordinanze ministeriali).

10. L'attività in modalità SINCRONA (es. videoconferenza, webinar), viene conteggiata come ore di presenza. A tal fine si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento formazione, a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti. Il registro viene compilato nella giornata di svolgimento dell'attività on line da parte del docente o del coordinatore o del tutor; esso riporterà la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...".

11. L'attività in modalità MISTA si ha quando, oltre all'attività sincrona, vi sono ore di attività off line, in cui gli allievi/partecipanti, disconnessi dalla rete e in modalità individuale, sono impegnati autonomamente nell'esecuzione di esercizi/test/prove somministrati dal docente durante la fase di connessione online, che sono oggetto di correzione e revisione in plenaria alla ripresa dei lavori di gruppo. L'attività consiste infatti nel somministrare all'allievo/partecipante la realizzazione di un compito individuale previa consegna delle risorse documentali per poi sistematizzare l'apprendimento attraverso il confronto a classe intera e/o in piccoli gruppi con il tutor e/o il coordinatore e/o il docente. Il tutor e/o il coordinatore e/o il docente rimane comunque sempre connesso e a disposizione per precisazioni o consulenze, individuali o di gruppo, in caso di necessità. In ogni caso, i momenti di avvio e di conclusione dell'unità didattica sono realizzati in plenaria e in modalità sincrona. A tal fine si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del "Regolamento formazione", a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti.

Il registro, che deve essere compilato secondo le medesime modalità indicate al punto 9), riporta la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...". Per l'attività off line la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti che hanno partecipato alla lezione con la seguente dicitura "effettuata in modalità off line per una durata di ... ore".

A fronte di una valutazione positiva conseguita al termine dell'unità didattica, le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma dei tempi riferiti alle seguenti attività/materiali didattici:

- a) risorse video prodotte dal docente o presenti su web (es. youtube.com): tempo di fruizione definito;
- b) assegnazione di un compito/elaborato da produrre da parte dell'allievo: tempo standard presunto di realizzazione definito dal docente.

La somma di a) e b) ai fini della compilazione del registro va arrotondata alla mezz'ora superiore.

12. Nella modalità ASINCRONA - attuabile solo per attività non formative – seminari di orientamento, di cui al progetto C) - non è prevista una presenza contemporanea del docente e dello studente. Le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma del tempo di attraversamento¹, convenzionalmente attribuito all'unità didattica dalla piattaforma FAD utilizzata, e dal tempo di apprendimento individuale dello studente². La durata del tempo di apprendimento nelle attività non formative viene convenzionalmente stimato pari alla metà della durata del tempo di attraversamento. Si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del

¹ Si intende il tempo minimo di fruizione dei contenuti multimediali attribuito dalla piattaforma.

² Si intende il tempo utilizzato dello studente per approfondire o acquisire i contenuti dell'unità didattica in funzione delle indicazioni assegnate dal docente.

“Regolamento formazione”, a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti secondo le medesime modalità indicate al punto 9), e a riportare i nominativi degli allievi e dei docenti che hanno partecipato alla attività di cui al progetto C) con la seguente dicitura “effettuata in modalità asincrona per una durata di ... ore”. La compilazione dei registri può essere sostituita dalla reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti per ogni sessione di attività.

13. La documentazione attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, nonché la reportistica delle attività svolte in modalità mista e asincrona viene sottoscritta dal docente o dal coordinatore o dal tutor del progetto e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.
14. Le lezioni, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale purché tracciati su schede vidimate. Tali schede possono essere costituite dai registri individuali in uso che devono essere vidimati, vengono tenuti dalla Fondazione ITS, compilati dal docente o dal coordinatore o dal tutor secondo le modalità indicate al punto 9) e uniti al rendiconto che verrà consegnato ai competenti uffici regionali.
15. Il computo complessivo della partecipazione di ogni studente alle attività formative e non formative, previste nei percorsi ITS, deriverà dalla somma delle ore di presenza desumibili dal registro di presenza di ciascuna attività.
16. Ove ricorra il caso in cui la Fondazione ITS non risulti in possesso del registro di presenza vidimato, sarà cura della stessa contattare gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia che assicura, su appuntamento, la presenza di funzionari in grado di svolgere l'attività di vidimazione.
17. Fino al protrarsi dell'emergenza epidemiologica, lo svolgimento dello stage, nell'ambito del percorso formativo ITS (progetto A) è consentito nelle seguenti condizioni:
 - a. attraverso attività a carattere individuale da svolgere a distanza solo qualora realizzabile. Tali attività devono essere coerenti con il progetto formativo, funzionali all'elaborazione di un Project work da parte dello stagista e possono consistere in ricerche di documentazione on-line, studio di casi, consultazione manuali e altra documentazione tecnica, predisposizione di tabelle e testi, attività on-line in collaborazione con il tutor aziendale e concordate con il tutor assegnato dalla Fondazione ITS. In tali casi tutte le attività svolte a distanza verranno trascritte cronologicamente sul registro, che sarà controfirmato dallo stagista/tirocinante e dal tutor assegnato. Le attività saranno, inoltre, oggetto di certificazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione

Rispetto a tale previsione si vogliono sottolineare due aspetti particolarmente rilevanti:

 - i. è necessario ricordare la rilevanza delle parole “solo qualora realizzabile”. L'attuazione di parte dello stage attraverso Project work può avvenire esclusivamente in situazioni in cui il ricorso a tale modalità assicuri il rispetto delle finalità previste dall'operazione di riferimento e non pregiudichi il conseguimento, da parte dell'allievo, delle competenze previste dall'operazione stessa ed oggetto di valutazione, da parte della SRA, nella fase

di selezione. Sarà pertanto cura della Fondazione ITS verificare con particolare attenzione il rispetto della suddetta raccomandazione;

ii. ove ricorra la fattispecie di cui al punto i), e non sia materialmente possibile la trascrizione sul registro dell'attività svolta in concomitanza con lo svolgimento del Project work, sarà cura del tutor riportarne cronologicamente le fasi di svolgimento in un apposito documento che provvederà a sottoscrivere, riportandone non appena possibile i contenuti nel registro ed accompagnando al rendiconto sia il registro che il richiamato documento.

b. a partire dal 18 maggio 2020 in modalità in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al Documento tecnico sulla "possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. A tale proposito il soggetto ospitante deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'adozione delle suddette misure organizzative, che viene resa alla Fondazione ITS e conservata agli atti. Inoltre, l'avvio è ammesso in presenza dei consensi da parte dello stagista, del soggetto ospitante e della Fondazione ITS. Il documento che accerta il consenso dello stagista, del soggetto ospitante e della Fondazione ITS viene conservato da quest'ultima agli atti e allegato in sede di rendicontazione del percorso medesimo.

18. Con riferimento al primo anno del percorso biennale ITS (progetto A), è autorizzata la modifica della calendarizzazione delle attività formative del progetto formativo medesimo già approvato, attraverso un posticipo parziale o totale delle attività di stage in azienda dal primo al secondo anno formativo, unitamente ad una proroga oltre il 31 luglio 2020 per la conclusione delle attività relative al primo anno.

19. Tenuto conto della complessa articolazione dei percorsi ITS (progetto A), per la parte di formazione teorica si autorizza la modifica della calendarizzazione delle attività medesime prevedendo un anticipo di alcuni moduli teorici dal secondo al primo anno formativo.

20. Nel periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove di verifica intermedia degli apprendimenti e di quelle finali previste nei percorsi formativi e non formativi di cui ai progetti A, B e C. è autorizzato nelle seguenti modalità:

a. on line nel rispetto dell'articolo 10 del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)", emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017;

b. in presenza sia per quanto concerne la parte teorica sia le attività pratiche o laboratoriali. In tale caso deve essere garantita un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e devono essere adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche

avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

21. La formazione a distanza in sostituzione della formazione in aula presso la Fondazione viene conteggiata nel limite del 60% dell’orario ordinamentale annuale ai fini della formazione in apprendistato per gli allievi assunti ai sensi dell’art.45 del D.Lgs n.81/2015 da imprese che hanno sedi operative sul territorio regionale. Rimane confermato che il percorso ITS nel suo complesso dovrà essere realizzato anche nel rispetto della normativa vigente in materia di apprendistato.
22. Onde evitare un aggravio di attività amministrativa in carico alle Fondazioni ITS e alla scrivente Amministrazione regionale, non è necessario procedere a richiedere la proroga del termine delle attività previste per ciascun anno formativo delle operazioni ITS, considerando le attività stesse prorogate d’ufficio. Le possibili modifiche al calendario delle lezioni previste, derivanti dall’erogazione con modalità a distanza, saranno dimostrate con apposito documento da allegare al rendiconto dell’operazione e dei relativi progetti, e di cui ne costituirà parte integrante.

<<<<>>>>

Da ultimo si vuole affermare che il ricorso alla formazione a distanza costituisce uno strumento a cui viene fatto ricorso in via eccezionale, al fine di alleviare il blocco totale delle attività formative derivante dalle decisioni assunte a livello nazionale e regionale per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Peraltro tale esperienza, legata all’eccezionalità del momento, può divenire terreno di sperimentazione sull’applicazione di una modalità didattica, la formazione a distanza, su cui comunque l’Autorità di gestione intende investire in modo strutturato in relazione al prossimo periodo di programmazione 2021/2027.

Si ritiene, pertanto, che allo sforzo della struttura regionale di avviare nell’emergenza una modalità che si punta a fare diventare, su certi versanti, strategica, si accompagni un pari sforzo da parte dei soggetti coinvolti al fine condividere e sviluppare collaborativamente lo svolgimento di queste prime esperienze di formazione a distanza.